

Il problema dei trasferimenti erariali 2009

(vedi nota Mininterno aggiornata al 24/9/2009 - situazione esistente ai primi di ottobre 2009)

Il rimborso compensativo sull'ICI relativa agli edifici rurali.

Ci si riferisce alla legge 286/2006 (legge di conversione del DL 262/2006), che incrementando i valori di alcune tipologie di rendite catastali (relative ad edifici rurali e ad altre tipologie di immobili) ipotizzava un incremento del gettito ICI dei Comuni e, conseguentemente, una riduzione dei trasferimenti erariali di pari importo (in pratica una riduzione uguale per tutti dell'8,53% del fondo ordinario).

Mentre i trasferimenti erariali sono stati proporzionalmente ridotti a tutti gli enti, il maggior gettito non si è verificato, e, pertanto, gli enti, sia per il 2007 che per il 2008 e per il 2009, sono di fatto, "rimasti creditori" nei confronti dello Stato del mancato maggior gettito ICI. Il mancato maggior gettito è stato certificato dai comuni nel luglio 2008.

L'articolo 2 del DL 154/2008, ha confermato la validità della certificazione sul mancato maggior gettito ICI nel 2007, effettuata entro l'8/7/2008 e ne ha finanziato la copertura.

Il maggior gettito relativo al 2009, a livello nazionale è stato calcolato per un valore pari a 819 milioni di €; le attuali comunicazioni del ministero dell'interno riducono proporzionalmente il contributo ordinario di una cifra proporzionata a questi valori.

Il Ministero però, afferma che nella previsione di entrata è possibile considerare un importo pari alla differenza tra riduzione proporzionale risultante in spettanza e l'importo che è stato certificato, quale maggior gettito registrato nel 2007. Queste somme sono già state "rimborsate" con riferimento al 2007. Non sono ancora state rimborsate quelle del 2008 e nemmeno quelle del 2009. Ai Comuni pertanto spettano 2 annualità; a parere di chi scrive sono accertabili entrambe nel 2009 (salvo che, quella del 2008, non sia già state accertate e tenuta a residuo2008).

Il rimborso compensativo sul mancato gettito ICI prima casa.

Come è risaputo l'articolo 1, commi 5, 6 e 7 della legge 244/2007 ha deciso un incremento della esenzione dall'ICI della abitazione principale. Successivamente con l'articolo 1 del DL 93/2008, convertito nella legge 126/2008, le abitazioni principali sono state completamente esentate dall'ICI. Le modalità applicative di questa esenzione, sono state tali, per cui l'esenzione è stata estesa anche ad unità immobiliari

che inizialmente erano escluse dalle aliquote prima casa (le pertinenze). Ciò ha comportato che la riduzione del gettito è stato molto più consistente di quello che risultava dalla certificazione effettuata sulla base del Decreto ministeriale del 15/2/2008. Ovviamente, comunque, i provvedimenti in questione prevedevano entrambi, che i comuni venissero rimborsati del minor gettito con trasferimenti compensativi.

Il mancato gettito relativo alle riduzioni approvate con la legge 244/2007 erano state previste, in sede ministeriale, in 2.604 milioni di €, somma che con il DL 154/2008 è stata incrementata di ulteriori 260 milioni di €; attualmente lo stanziamento ammonta a 2.864 milioni di €. **Questa somma, però, in realtà è stata insufficiente a compensare i Comuni del reale mancato gettito ICI; sia con riferimento al 2008 che per il 2009.**

Come si diceva in precedenza con il Decreto Ministeriale del 15/2/2008, i Comuni hanno certificato il gettito derivante dall'ICI sulla abitazione principale facendo riferimento alle modalità applicative previste dalla legge 244/2007. Un rimborso pari al 50% del minor gettito certificato a seguito del DM 15/2/2008, è stato rimborsato nel mese di luglio 2008. La parte restante è stata versata ai comuni nel corso del mese di dicembre 2008. Attualmente è in corso un ricalcolo, che potrà determinare qualche modifica alla somma che era stata precedentemente assegnata nel 2008.

Nell'erogare questa seconda tranche, il Ministero nel 2008, seguì criteri stabiliti con il Decreto 19/6/2008, che ha differenziato il rimborso tra gli enti sulla base di alcuni criteri. In base a questi criteri sono stati privilegiati i Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità nel 2007 e che hanno mostrato efficienza nella riscossione dell'ICI. Quindi, in sostanza, gli enti nel corso del 2008 hanno ricevuto dallo Stato una somma corrispondente al minor gettito ICI certificato a seguito del DM 15/2/2008 (che corrispondeva all'ICI dell'abitazione principale riscossa dai comuni nel 2007).

La certificazione del reale minor gettito 2008 conseguente alla applicazione dell'esenzione dall'ICI della abitazione principale, seguendo i criteri del DL 93/2008 è stata effettuata entro il 30/4/2009 e quindi, il conseguente rimborso dalla Stato, poteva essere stabilito solo nell'esercizio 2009, dopo che fossero stati raccolti i dati della certificazione del 30/4.

Questa certificazione è stata sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione. Poi, è stata trasmessa "per la verifica di veridicità", alla Corte dei conti, che è stato stabilito che a tal fine può avvalersi della competenza della Agenzia del territorio.

Pare che il minor gettito risultante da questa certificazione ammonti a circa 3.300 milioni di € (lo stanziamento nel bilancio di previsione dello Stato è pari a circa 2.600 milioni di €), somma che corrisponde alle previsioni fatte dall'Anci.

Attualmente questa differenza non ha copertura finanziaria nel bilancio dello Stato.

A proposito di questa problematica si segnala che il Senato, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2009, ha approvato un ordine del giorno (G2.345) che invitava il Governo ad adottare entro il 30 gennaio 2009, un provvedimento con il quale definire i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni di 440 milioni di € a

titolo di parziale regolazione contabile del mancato gettito a seguito della abrogazione dell'ICI prima casa, relativo all'anno 2008. Questo provvedimento non è ancora stato adottato.

Il Ministero, sta verificando la congruità di alcune attestazioni presentate dai Comuni; dopo di che si è impegnato a fornire i dati relativi alle spettanze 2008 e 2009, entro la fine di ottobre 2009

Quindi, sulla base della normativa vigente i Comuni “hanno diritto ad ottenere il rimborso integrale dei trasferimenti compensativi della minor gettito ICI relativo alla abitazione principale”. Questo trasferimento deve essere riconosciuto per l'anno 2008 (alcuni enti hanno conservato a residuo 2008 questa somma, altri l'hanno prevista nel 2009) e per l'anno 2009. Si ritiene, però, allo stato attuale delle conoscenze, che sia prudente prevedere nel bilancio 2009, solo una quota (non le quote relative ai 2 anni e per un importo pari a circa il 90% della maggior richiesta) del minor gettito risultante dalla certificazione prodotta il 30/4/2009.

Questioni ancora aperte in tema dei trasferimenti erariali relativi all'anno 2009.

In sostanza allo stato attuale esistono ancora molte incertezze sull'ammontare complessivo dei trasferimenti erariali relativi all'anno 2009. Qui di seguito si riassumono le principali “questioni aperte”, cioè i finanziamenti per i quali sembra non ci sia ancora la certezza della copertura finanziaria:

- **Costi della politica.** La legge 244/2007, in corrispondenza ad alcune riduzioni sui compensi agli amministratori degli enti (il cui effetto è stato stimato in 313 milioni) ha ridotto il fondo ordinario a partire dall'anno 2008 delle presunte economie (- 3,27%). Queste economie non si sono verificate. **La normativa attuale prevede un ristorno in proporzione alle certificazioni fatte dagli enti per una cifra pari a 100 milioni** (cioè il rimborso di circa 1/3 di quanto è stato tagliato). Ma le mancate economie sono molto più elevate. **Ed inoltre il ristorno in questione riguarderà solo l'anno 2008. Non è previsto alcun rimborso per il 2009.**
- Anche la restituzione dell'IVA sui servizi esternalizzati non è stata ancora quantificata in via definitiva (e tanto meno pagata) per l'anno 2008. Così pure per l'anno 2009. **Potrebbe essere ragionevole accertare una somma pari al 60-70% della somma certificata nel 2008 e nel 2009.**
- Anche il rimborso relativo agli edifici di tipo D non è stato ancora definito. **In proposito si ritiene ragionevole prevedere un rimborso pari a quanto certificato entro il 30/6/2009.**

Per quanto riguarda l'eventuale rimborso conseguente alla certificazione effettuata entro il 31/1/2009, si ritiene che allo stato attuale non vi siano i presupposti per fare alcuna previsione da inserire nel bilancio 2009.

L'insieme di queste incertezze sta creando grandi difficoltà per la gestione dei bilanci preventivi 2009.

Nel caso che le condizioni del bilancio 2009 (e del patto di stabilità 2009) lo consentissero, sarebbe prudente/opportuno, accertare le somme di cui sopra, solo a fronte di "incassi". L'eventuale riconoscimento successivo potrebbe andare a beneficio del bilancio 2010 (e del patto di stabilità 2010).